

Roma, 18 aprile 2011

**REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DELL'ACCORDO nazionale 26 gennaio 2011 IN
MATERIA DI PERMESSI SINDACALI NAZIONALI RETRIBUITI**

Tra ASSTRA e le OO.SS.LL. stipulanti il presente accordo si conviene quanto segue:

1. il presente regolamento fa parte integrante dell'accordo nazionale 26 gennaio 2011;
2. le agibilità sindacali di cui al predetto accordo 26 gennaio 2011 sono concesse nel numero massimo complessivo di 34.220 ore/anno, dalle aziende associate ad ASSTRA agli agenti, dipendenti a tempo indeterminato delle aziende stesse, membri di organi direttivi delle Confederazioni Sindacali, delle Federazioni nazionali di categoria, dei Sindacati regionali, provinciali o territoriali delle OO.SS.LL. firmatarie; le predette agibilità non potranno essere comunque concesse ai dipendenti in periodo di prova. Ai dipendenti con contratto di apprendistato potranno essere concessi permessi solo compatibilmente con il programma di formazione;
3. gli effetti del presente regolamento, nei confronti di ogni singolo dirigente sindacale, cesseranno nel momento in cui, per qualsiasi motivo, dovessero venir meno i requisiti soggettivi previsti al precedente punto 2.;
4. le agibilità sindacali di cui al precedente punto 2. verranno fruite dalle OO.SS.LL. interessate entro i seguenti limiti:
 - FILT CGIL, FIT CISL, UILTRASPORTI: 25.760 ore/anno (complessive);
 - FAISA CISAL: 5.000 ore/anno;
 - UGL Trasporti: 3.460 ore/anno;
5. entro il limite di quanto previsto al primo alinea del precedente punto 4, FILT CGIL, FIT CISL e UILTRASPORTI si impegnano a specificare ad ASSTRA entro il 31 gennaio (per l'anno 2011 entro il 30 aprile) la ripartizione delle competenze per ciascuna federazione;
6. nei limiti di quanto previsto nei punti 4 e 5, le singole OO.SS. firmatarie del presente regolamento comunicheranno, entro i mesi di dicembre (per l'anno 2011 entro il 30 aprile) per i primi sei mesi dell'anno e di giugno, a valere per i sei mesi successivi, la ripartizione dei permessi di pertinenza di ciascuna di esse, nonché le generalità degli agenti interessati, con l'indicazione delle aziende dalle quali questi ultimi dipendono e delle quantità di ore a ciascuno di essi assegnate. Tali comunicazioni vanno inoltrate esclusivamente dalle Federazioni nazionali di categoria dei lavoratori ad ASSTRA, che provvederà, a sua volta a darne notizia alle proprie associate;
7. le OO.SS.LL. avranno la facoltà di sostituire, con analogha procedura e con un preavviso di almeno 30 giorni, con altro nominativo quello precedentemente indicato, ovvero, in via eccezionale, di trasferire parte delle ore ad altra organizzazione, fatti salvi comunque i limiti complessivi di cui al punto 4. Fermi restando procedure e termini di seguito indicati, tale trasferimento è notificato ad ASSTRA con apposite note (di cessione e di accettazione) delle Federazioni nazionali interessate;
8. i permessi sindacali vanno richiesti per ciascun interessato, nei limiti delle quantità attribuite e nel rispetto del preavviso stabilito dal presente regolamento, direttamente alle aziende dalla struttura sindacale (Confederazioni nazionali, Sindacati regionali, provinciali o territoriali a seconda dei casi) di cui fanno parte i dipendenti accreditati ai



sensi del precedente punto 5., con lettera conforme alle previsioni di cui all'art. 27 del CCNL 23.07.1976;

9. per ragioni organizzative e di produzione i permessi dovranno essere richiesti con un preavviso non inferiore a tre giorni lavorativi. Eventuali proroghe, saranno comunicate con un preavviso scritto di almeno una settimana rispetto alla scadenza;
10. non è consentita la cessione dei permessi sindacali di cui al presente regolamento da parte del titolare degli stessi ad altri soggetti beneficiari, né la fruizione anticipata, né in anno successivo degli eventuali residui dell'anno di competenza;
11. la retribuzione corrisposta ai dirigenti sindacali di cui al presente regolamento è quella dalle aziende erogata per i permessi sindacali ex art. 27 del c.c.n.l. 23.7.76;
12. in via provvisoria ed in attesa della definizione della nuova disciplina dei permessi sindacali:
 - nel caso in cui la fruizione dei permessi avvenga in modo continuativo per periodi pari o superiori a 6 mesi, le ore di permesso di cui al presente regolamento sono computate convenzionalmente nel numero complessivo rispettivamente di 1.600 ore per l'intero anno ovvero in proporzione per i periodi inferiori. In tali casi sono assorbiti del tutto o in modo proporzionale i seguenti istituti: ferie, riposi, festività nazionali, giornate concesse per festività soppresse nonché: permessi, i riposi comunque denominati, le festività e le semifestività, le ferie attribuite aziendali. La scelta per tale opzione sarà comunicata dalle Federazioni nazionali di categoria ad ASSTRA che provvederà a darne notizia all'azienda interessata;
 - in mancanza delle condizioni di cui al punto precedente, i permessi di cui al presente regolamento sono fruiti in giornate intere e computati in ore, fermo restando il godimento di riposi periodici e festività, senza pregiudizio per i seguenti istituti: ferie, giornate di non prestazione derivanti da turno, permessi per festività soppresse ed altri permessi riconosciuti per accordo o per prassi;
13. i periodi di permesso sindacale di cui al presente regolamento sono validi ai fini della maturazione delle anzianità anche specifiche;
14. i permessi di cui al presente regolamento, potranno essere fruiti contemporaneamente da non più di:
 - 1 dipendente per ciascuna organizzazione sindacale firmataria del presente accordo, per le aziende aventi nel complesso da 1 a 500 dipendenti;
 - 2 dipendenti per ciascuna organizzazione sindacale firmataria del presente accordo, per le aziende aventi nel complesso da 501 a 2000 dipendenti;
 - 3 dipendenti per ciascuna organizzazione sindacale firmataria del presente accordo, per le aziende con più di 2000 dipendenti;
15. al termine dell'anno solare le parti si scambieranno, per il necessario confronto, informazioni inerenti i permessi richiesti ed effettivamente utilizzati, i dirigenti che ne hanno fruito, suddivisi per territorio/azienda ed eventuali ulteriori elementi di interesse che saranno ritenuti utili e concordati dalle parti stesse;
16. la materia trattata nel presente regolamento è riservata al livello nazionale e non può essere, quindi, oggetto di ulteriore negoziazione al livello locale.

Letto, confermato e sottoscritto dalle parti stipulanti.

FILTRASPORTI
FAISA-CISAL
ULTRASPORTI
FIT CISL
ASSTRA
UGLTRASPORTI